

Circolare N. 4 - del 18.06.2007

A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe interessati

Adempimenti relativi alla scelta di destinazione del TFR

In relazione agli adempimenti organizzativi connessi alla Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006) che ha disposto l'avvio della riforma del trattamento di fine rapporto T.F.R. e del sistema di Previdenza Complementare, comunichiamo che tutte le Casse Edili devono censire le scelte attuate dai singoli lavoratori.

Dipendenti in forza al 31 dicembre 2006

I dipendenti in forza al 31 dicembre 2006 dovranno scegliere entro il 30 giugno 2007, circa la destinazione del proprio TFR maturando mentre, per quelli assunti successivamente, il semestre decorrerà dal momento dell'assunzione.

Dal 1 luglio 2007 e pertanto dalla denuncia Cassa Edile del periodo paga di Luglio 2007, **i lavoratori, già in forza al 31 dicembre 2006**, si troveranno in una delle seguenti situazioni:

1. Aver aderito ad un Fondo di categoria per scelta esplicita

in questo caso, nella denuncia alla Cassa Edile, vanno inseriti gli importi versati da lavoratore e da impresa e quello relativo al TFR (che può essere il 18% - per i lavoratori assunti sino al 31 dicembre 2006 - oppure il 100%).

2. Aver aderito al Fondo di categoria attraverso il silenzio assenso

in questo caso, nella denuncia alla Cassa Edile va inserito e conteggiato il solo importo relativo al TFR (in questo caso è sempre il 100%).



Cassa Edile Regionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia

3. Continuare a tenere il TFR in azienda

4. Versare il TFR al Fondo residuale istituito presso l'Inps (Fondinps per aziende con più di 50 dipendenti)

in questi casi, nella denuncia mensile non viene indicato alcun importo di Previdenza Complementare ed alla Cassa Edile non va comunicato nulla.

Per venire incontro alle esigenze degli uffici paghe, la Cassa non modificherà i propri tracciati di caricamento e neppure i modelli di denuncia mensile ed ha inoltre deciso di non richiedere ai consulenti paghe la compilazione di ulteriori modelli cartacei o tramite web.

La Cassa pertanto rileverà, quale scelta abbia operato il lavoratore, **esclusivamente sulla base degli importi versati o meno come descritto nelle casistiche sopra elencate.**

Questa procedura non **solleva comunque dalle responsabilità conseguenti** chi compila i modelli di denuncia mensile.

Dipendenti in forza dal 1 gennaio 2007

Per quanto riguarda invece la “messa a regime” del sistema e pertanto tutti i casi **degli assunti dal 1 gennaio 2007**, è opportuno ricordare che alla scadenza del semestre dalla data di assunzione, anche per questi lavoratori andrà censita la scelta del TFR utilizzando la medesima procedura di rilevamento dalla denuncia mensile alla Cassa Edile.

La Cassa potrà così aggiornare continuamente i dati dei dipendenti che superano il periodo di mesi sei dalla assunzione e che pertanto ricadono nella gestione del “silenzio-assenso”.

Ricordiamo che, in ogni caso, l'adesione diretta al Fondo Prevedi necessita sempre della sottoscrizione di adesione che va inviata in originale alla Edilcassa unitamente, per gli assunti dal 1 gennaio 2007 in avanti, al modello TFR2.

Le denunce mensile per essere ritenute “coperte”, come da sempre avviene, dovranno comprendere gli importi accantonati a Prevedi.



Cassa Edile Regionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia

Ritardato pagamento della denuncia mensile

La Edilcassa, mensilmente, provvederà a girare, al Fondo Prevedi, le somme raccolte e versate con le denunce mensili.

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti al Prevedi degli importi per “interessi di mora” che vanno conteggiati con le stesse percentuali di calcolo utilizzate dalle Casse Edili.

Sarà compito della Cassa richiedere gli importi per ritardato versamento.

Norme generali

Nel caso l'impresa ritardataria non versasse, unitamente a tutti gli importi in denuncia, anche questa “quota”, **la Cassa non potrà provvedere al versamento conseguente al Prevedi** e pertanto l'impresa che non ha conteggiato e versato gli interessi di mora si troverà in uno stato totale di “insolenza”.

Nel caso di “**tradizionale**” adesione del lavoratore alla forma di **Previdenza Complementare Prevedi**, alla Cassa, deve pervenire il Modello TFR1 o TFR2 e quello di Adesione al Fondo e **le date di sottoscrizione di questi modelli devono coincidere.**

Ribadiamo anche il fatto che le domande originali di adesione al Prevedi devono essere conservate presso la Cassa Edile e che la stessa comunica l'avvenuta adesione al Fondo, solo al momento in cui il dipendente trasmette tale documentazione alla Cassa.

Vi rimandiamo al sito Prevedi www.prevedi.it per le eventuali altre indicazioni operative per i lavoratori e i datori di lavoro.

Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.